

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SAMPAGNARO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 15/03/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di febbraio 2007 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto un contratto di finanziamento per un importo lordo complessivo di euro 36.000,00 rimborsabile – mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro – in centoventi rate mensili da euro 300,00 ciascuna. Al momento della stipula, corrispondeva le seguenti somme: euro 360,00 titolo di commissioni bancarie; euro 2.054,43 a titolo di commissioni per l'intermediario ed euro 1.076,07 a titolo di oneri assicurativi.

Successivamente, nel mese di novembre 2007 il ricorrente stipulava sempre con l'odierno convenuto un contratto di finanziamento per un importo lordo complessivo di euro 46.200,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile – in centoventi rate da euro 385,00 ciascuna. Al momento della stipula, corrispondeva le seguenti somme: euro 739,20 titolo di commissioni bancarie; euro 3.213,46 a titolo di commissioni per l'intermediario; euro 462,00 a titolo di provvigione agente/mediatore ed euro 1.690,51 a titolo di oneri assicurativi.

Entrambi i finanziamenti venivano anticipatamente estinti nel mese di gennaio 2010 e dicembre 2009, rispettivamente in corrispondenza della trentacinquesima e della ventiquattresima rata di ammortamento.

Con distinte lettere di reclamo, il ricorrente – per il tramite di un legale di fiducia – chiedeva la restituzione della quota non maturata degli altri oneri economici connessi ad entrambi i finanziamenti. Riscontrati negativamente i reclami, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il tramite del proprio legale di fiducia – per reiterare le proprie deduzioni e richieste, complessivamente quantificate in euro 2.260,42 quanto alla delegazione e in euro 4.884,32 quanto alla cessione; il tutto oltre interessi legali e rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi ritualmente in relazione ad entrambi i procedimenti, l'intermediario convenuto rilevava la trasparenza delle condizioni applicate ai due finanziamenti, alla luce del dettaglio fornito sia nel contratto, sia nel documento di sintesi, redati in conformità alla prescrizioni del CICR e regolarmente sottoscritti dal ricorrente.

Deduceva peraltro il pieno rispetto delle condizioni di tasso contenute nel contratto nei limiti della c.d. 'soglia antiusura' vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

Quanto al premio assicurativo eccepeva il difetto di legittimazione passiva, in relazione ad entrambi i contratti.

Sottolineava altresì la congruità della somme restituite in applicazione del criterio del pro-rata su asserita componente recurring delle commissioni, pari ad euro 212,50 con riferimento alla delegazione e ad euro 240,00 con riferimento alla cessione.

Si opponeva da ultimo alla richiesta di rifusione delle spese legali e chiedeva il rigetto di entrambi i ricorsi.

DIRITTO

A parere del Collegio deve essere disposta la riunione dei due procedimenti, attesa la connessione tra i due, quantomeno dal punto di vista soggettivo.

Le domande del ricorrente sono relative all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Ciò rilevato, dall'esame della documentazione offerta in comunicazione dalle parti, emerge che – con riferimento alla delegazione – la relativa clausola contrattuale descrive le attività remunerate dalle commissioni bancarie, quali: istruttoria, esame documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per i ritardi di pagamento da parte delle Amministrazioni con i relativi oneri finanziari, ed ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto (*cf.* lett. C1 del contratto). L'opaca formulazione della clausola, quale si riferisce indistintamente ad attività *up front* e

recurring (anche con riferimento ai soggetti effettivamente intervenuti nel collocamento del finanziamento) senza che sia possibile quantificare i relativi importi ad esse riferibili, determina il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle commissioni per l'intermediario, quantificata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipata esposto e quantificato in euro 255,00.

Riguardo alle commissioni di intermediazione, il contratto dispone che essi siano oneri "in favore della mandataria" (*cf.* lett. C2), senza alcuna descrizione degli adempimenti ad essa attribuiti; in assenza di qualsivoglia descrizione, dunque, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso della quota non maturata delle stesse, pari ad euro 1.455,22.

Da ultimo, per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, per un importo di euro 762,22.

Dall'importo complessivamente riconosciuto in relazione a tale contratto, pari ad euro 2.472,44, non può essere detratta la somma di euro 212,50 che l'intermediario afferma di aver già abbuonato in favore del ricorrente, in assenza del necessario riscontro probatorio.

Quanto alla cessione, la relativa clausola contrattuale dispone che le commissioni bancarie siano state corrisposte quale corrispettivo delle seguenti attività: l'esame della documentazione; gli oneri per la conversione o convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo delle mutate condizioni di mercato (*cf.* lett. a); anche in tal caso, l'opacità della formulazione della declaratoria negoziale determina il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta voce di costo, pari ad euro 591,36.

Con riferimento alle commissioni per l'intermediario, il contratto descrive gli adempimenti ad essi connessi: 1) l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione documentale necessaria, di registrazione e notificazione dei contratti di mutuo agli Enti interessati, di rimessa del netto ricavo al Mutuatario; 2) la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; 4) la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso"; 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; 7) per ogni altra attività svolta dall'Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede (*cf.* lett. b). L'indistinto riferimento ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito così come connessi alla fase esecutiva del rapporto negoziale depone per l'opacità complessiva della clausola contrattuale, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al rimborso della quota non maturata di tali commissioni per euro 2.570,76.

Deve parimenti essere riconosciuto il diritto alla restituzione *pro quota* della provvigione in favore del soggetto effettivamente intervenuto per il collocamento fuori sede del finanziamento in esame, poiché – pur dovendo riconoscere alle attività allo stesso rimesse natura *up front* – il contratto non consente di quantificarle separatamente, costituendo esse parte integrante delle commissioni di intermediazione (in effetti la quantificazione della provvigione è contenuta nel solo documento di sintesi, al quale non può essere



riconosciuta efficacia integrativa del contratto), con la conseguenza che vada riconosciuto al ricorrente il diritto alla ripetizione di euro 369,60.

Da ultimo, va disposto anche il rimborso della quota non maturata del premio assicurativo per euro 1.352,40.

Con riferimento a detto contratto, l'importo complessivamente riconosciuto in relazione a tale contratto, pari ad euro 4.884,14, deve essere detratta la somma di euro 240,00 già abbuonata dall'intermediario in favore del ricorrente, sulla base di criteri di calcolo censurabili in relazione alla predeterminazione di una quota *recurring* delle varie voci di costo; conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 4.644,14 con riferimento alla cessione.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vengano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo; dispone altresì la rifusione delle spese di assistenza difensiva, da considerarsi quale una delle voci del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, equitativamente determinato in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 7.116,58, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI